

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2004

**che modifica le decisioni 93/52/CEE, 2001/618/CE e 2003/467/CE in ordine alla qualifica dei paesi aderenti per quanto riguarda la brucellosi (*B. melitensis*), la malattia di Aujeszky, la leucosi bovina enzootica, la brucellosi e la tubercolosi dei bovini, nonché alla qualifica della Francia per quanto riguarda la malattia di Aujeszky**

[notificata con il numero C(2004) 1094]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/320/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, in particolare gli articoli 21 e 57,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafo 2, l'allegato A, parte I, punto 4, l'allegato A, parte II, punto 7, e l'allegato D, capitolo I, parte E,vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini<sup>(2)</sup>, in particolare l'allegato A, capitolo 1, parte II,

considerando quanto segue:

- (1) Nella prospettiva della loro adesione, occorre definire la qualifica dei paesi aderenti per quanto riguarda la brucellosi (*B. melitensis*), la malattia di Aujeszky e la leucosi enzootica, la brucellosi e la tubercolosi dei bovini.
- (2) La decisione 93/52/CEE della Commissione<sup>(3)</sup> constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o di alcune regioni delle condizioni relative alla brucellosi (*B. melitensis*) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia.

(3) La decisione 2001/618/CE della Commissione<sup>(4)</sup> stabilisce garanzie supplementari relative all'attuazione di programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky per gli scambi intracomunitari di suini ed elenca i territori degli Stati membri dove sono applicati programmi riconosciuti di controllo di tale malattia

(4) La decisione 2003/467/CE della Commissione<sup>(5)</sup> stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(5) La Repubblica ceca, l'Ungheria e la Slovacchia hanno presentato alla Commissione, per i territori rispettivi, la documentazione attestante il rispetto di tutte le condizioni di cui all'allegato A, capitolo 1, parte II, punto 1, lettera b), della direttiva 91/68/CEE affinché detti territori possano essere dichiarati ufficialmente indenni dalla brucellosi per quanto concerne gli allevamenti ovini e caprini.

(6) La Francia ha presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per la qualifica del Pas-de-Calais quale dipartimento indenne dalla malattia di Aujeszky, attestando che quest'ultima è stata eradicata dal dipartimento.

(7) La Repubblica ceca e Cipro hanno presentato alla Commissione, per i territori rispettivi, la documentazione attestante che sono indenni dalla malattia di Aujeszky e che la vaccinazione contro tale malattia è vietata, affinché tutti i territori suddetti possano essere dichiarati indenni dalla malattia di Aujeszky per quanto concerne gli allevamenti suini.

(8) La Repubblica ceca ha presentato alla Commissione, per il proprio territorio, la documentazione attestante il rispetto di tutte le condizioni di cui all'allegato A, parte I, punto 4, della direttiva 64/432/CEE affinché tutto il territorio ceco possa essere dichiarato ufficialmente indenne dalla tubercolosi per quanto concerne gli allevamenti bovini.

<sup>(1)</sup> GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

<sup>(2)</sup> GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/199/CE (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 41).

<sup>(4)</sup> GU L 215 del 9.8.2001, pag. 48. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/575/CE (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 41).

<sup>(5)</sup> GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74. Decisione modificata dalla decisione 2004/230/CE (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 41).

- (9) La Repubblica ceca ha presentato alla Commissione, per il proprio territorio, la documentazione attestante il rispetto di tutte le condizioni di cui all'allegato A, parte II, punto 7, della direttiva 64/432/CEE affinché tutto il territorio ceco possa essere dichiarato ufficialmente indenne dalla brucellosi per quanto concerne gli allevamenti bovini.
- (10) La Repubblica ceca e Cipro hanno presentato alla Commissione, per i territori rispettivi, la documentazione attestante il rispetto di tutte le condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, parti E, F e G, della direttiva 64/432/CEE affinché tutti i territori suddetti possano essere dichiarati ufficialmente indenne dalla leucosi bovina enzootica per quanto concerne gli allevamenti bovini.
- (11) In esito alla valutazione della documentazione presentata dalla Repubblica ceca, dall'Ungheria e dalla Slovacchia, occorre dichiarare tutti i territori di questi paesi ufficialmente indenni dalla brucellosi per quanto concerne gli allevamenti ovini e caprini.
- (12) In esito alla valutazione della documentazione presentata dalla Francia, dalla Repubblica ceca e da Cipro, occorre dichiarare indenni dalla malattia di Aujeszky il dipartimento francese Pas-de-Calais e tutti i territori della Repubblica ceca e di Cipro per quanto concerne gli allevamenti suini.
- (13) In esito alla valutazione della documentazione presentata dalla Repubblica ceca, occorre dichiarare ufficialmente indenne dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi enzootica dei bovini tutto il territorio di questo paese per quanto concerne gli allevamenti bovini.
- (14) In esito alla valutazione della documentazione presentata da Cipro, occorre dichiarare ufficialmente indenne dalla leucosi bovina enzootica tutto il territorio di questo paese per quanto concerne gli allevamenti bovini.
- (15) È quindi necessario modificare in conformità le decisioni 93/52/CEE, 2001/618/CE e 2003/467/CE.
- (16) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato I alla decisione 93/52/CEE è sostituito dal testo dell'allegato I alla presente decisione.

*Articolo 2*

Gli allegati I e II alla decisione 2001/618/CE sono sostituiti dal testo dell'allegato II alla presente decisione.

*Articolo 3*

La decisione 2003/467/CE è modificata come segue:

- a) Il capitolo 1 dell'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato III alla presente decisione.
- b) Il capitolo 1 dell'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato IV alla presente decisione.
- c) Il capitolo 1 dell'allegato III è sostituito dal testo dell'allegato V alla presente decisione.

*Articolo 4*

La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore dell'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e con decorrenza dalla data di detta entrata in vigore.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2004.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO I*

(di cui all'articolo 1)

«*ALLEGATO I***STATI MEMBRI**

Codice ISO	Stato membro
AT	Austria
BE	Belgio
CZ	Repubblica ceca
DE	Germania
DK	Danimarca
FI	Finlandia
HU	Ungheria
IE	Irlanda
LU	Lussemburgo
NL	Paesi Bassi
SE	Svezia
SK	Slovacchia
UK	Regno Unito»

## ALLEGATO II

(di cui all'articolo 2)

## «ALLEGATO I

**Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e in cui è vietata la vaccinazione**

Codice ISO	Stato membro	Regioni
AT	Austria	Tutto il territorio.
CY	Cipro	Tutto il territorio.
CZ	Repubblica ceca	Tutte le regioni.
DE	Germania	Tutte le regioni.
DK	Danimarca	Tutte le regioni.
FI	Finlandia	Tutte le regioni.
FR	Francia	Dipartimenti di Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines.
LU	Lussemburgo	Tutte le regioni.
SE	Svezia	Tutte le regioni.
UK	Regno Unito	Tutte le regioni in Inghilterra, Scozia e Galles

## ALLEGATO II

**Stati membri o loro regioni che applicano programmi riconosciuti di controllo della malattia di Aujeszky**

Codice ISO	Stato membro	Regioni
BE	Belgio	Tutto il territorio.
FR	Francia	I dipartimenti di Ain, Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan e Nord.
IT	Italia	La provincia di Bolzano.
NL	Paesi Bassi	Tutto il territorio.»

*ALLEGATO III*

[di cui all'articolo 3 lettera a)]

## «CAPITOLO 1

**Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi**

Codice ISO	Stato membro
AT	Austria
BE	Belgio
CZ	Repubblica ceca
DE	Germania
DK	Danimarca
FI	Finlandia
FR	Francia
LU	Lussemburgo
NL	Paesi Bassi
SE	Svezia»

*ALLEGATO IV*

[di cui all'articolo 3, lettera b)]

## «CAPITOLO 1

**Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi**

Codice ISO	Stato membro
AT	Austria
BE	Belgio
CZ	Repubblica ceca
DE	Germania
DK	Danimarca
FI	Finlandia
LU	Lussemburgo
NL	Paesi Bassi
SE	Svezia»

## ALLEGATO V

[di cui all'articolo 3, lettera c)]

## «CAPITOLO 1

**Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica**

Codice ISO	Stato membro
AT	Austria
BE	Belgio
CY	Cipro
CZ	Repubblica ceca
DE	Germania
DK	Danimarca
ES	Spagna
FI	Finlandia
FR	Francia
IE	Irlanda
LU	Lussemburgo
NL	Paesi Bassi
SE	Svezia
UK	Regno Unito»